



**REGOLAMENTO SULL'AIUTO
SOCIALE**

**DEL
COMUNE DI COMANO**

TITOLO I – Principi generali.....	3
Art. 1 Generalità e scopo.....	3
TITOLO II - Prestazione complementare	3
Art. 2 Beneficiari	3
Art. 3 Reddito determinante	3
Art. 4 Determinazione del reddito.....	3
Art. 5 Prestazioni	3
Art. 6 Versamento	4
Art. 7 Garanzia - Restituzione	4
TITOLO III - Prestazioni in campo sociale	4
Art. 8 Applicazione	4
Art. 9 Beneficiari - Esclusione	4
Art. 10 Unità di riferimento e limiti di reddito	5
Art. 11 Cure odontoiatriche	5
Art. 12 Spese funerarie e di sepoltura.....	5
Art. 13 Casi eccezionali – eventi straordinari e altri bisogni puntuali.....	5
Art. 14 Assistenza tra parenti	6
Art. 15 Domanda – Obbligo di informazione	6
Art. 16 Restituzione	6
Art. 17 Verifica del regolamento.....	6
Art. 18 Competenza	6
TITOLO IV - Aiuto comunale agli ospiti di istituti per anziani convenzionati con il Comune	7
Art. 19 Scopo.....	7
Art. 20 Beneficiari	7
Art. 21 Esclusioni.....	7
TITOLO V - Richieste in caso di assenza di posti in istituti convenzionati con il Comune	7
Art. 22 Limitazione del diritto al contributo	7
Art. 23 Presentazione della domanda	7
Art. 24 Calcolo del contributo	7
Art. 25 Versamento del contributo.....	8
Art. 26 Obbligo del beneficiario	8
TITOLO VI - Disposizione transitorie e abrogative.....	8
Art. 27 Entrata in vigore – Abrogazioni	8

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 Generalità e scopo

Scopo del regolamento è di migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi in particolari condizioni di disagio, come pure di sostenere persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

TITOLO II - Prestazione complementare

Art. 2 Beneficiari

¹ La prestazione complementare comunale è concessa di regola a tutti i cittadini domiciliati da almeno un anno ininterrottamente nel Comune che:

- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI;
- b) non beneficiano della prestazione complementare, ma che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

² La degenza in casa per anziani fuori dal comune non interrompe il diritto di aiuto. La prestazione complementare comunale rimane a disposizione dell'ospite degente.

Art. 3 Reddito e sostanza determinante

¹ La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i limiti stabiliti dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) tramite la propria comunicazione annuale ¹, aumentati del 10%.

² Per la concessione della prestazione complementare comunale, valgono le condizioni sulla sostanza fissate all'art. 9a della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 4 Determinazione del reddito

Costituiscono reddito determinante:

- a) la rendita AVS/AI;
- b) altre rendite, pensioni o prestazioni periodiche;
- c) il reddito proveniente dalla sostanza mobiliare.

Art. 5 Prestazioni

¹ La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:

- a) fr. 2'072.- per persone sole;
- b) fr. 2'976.- per coniugi o conviventi;
- c) fr. 1'010.— per ogni ulteriore persona a carico;
- d) fr. 956.— per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti;
- e) fr. 1'275.— per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.

² Queste prestazioni verranno automaticamente aggiornate in base all'indice del costo della vita (base: marzo 2024).

¹ https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/informazioni_periodiche/2024_Importi_PC.pdf

Art. 6 Versamento

La prestazione complementare comunale è versata, di regola, nel mese di novembre.

Art. 7 Garanzia - Restituzione

¹ La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

² La prestazione complementare comunale è sospesa se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

³ La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa deve essere restituita dal beneficiario o dai suoi eredi.

⁴ Per le persone indicate all'art. 2 lett. b) sono legittimati a presentare domanda l'interessato, i familiari, il rappresentante legale come pure terzi che assistono regolarmente l'interessato e che ne hanno durevolmente cura.

TITOLO III - Prestazioni in campo sociale

Art. 8 Applicazione

¹ Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a) eventi straordinari e altri bisogni puntuali;
- b) spese odontoiatriche;
- c) spese per servizi funebri e sepoltura;

² Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante e se le stesse hanno carattere risolutivo.

³ Devono essere richieste entro 60 giorni dall'evento per il quale si chiede l'aiuto.

Art. 9 Beneficiari - Esclusione

¹ Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi, ai conviventi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a) il reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 10 lett. c) è inferiore al valore soglia (art. 10 lett. b);
- b) il domicilio o la dimora (permesso B) nel comune dura da almeno 2 anni.

² Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali o fatture diverse comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 10 Unità di riferimento e limiti di reddito

¹ L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

² La soglia d'intervento è pari a quella stabilita annualmente dal Dipartimento della sanità e della socialità per il calcolo della prestazione assistenziale, maggiorata del 30%.

³ Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili di tutte le persone dell'unità di riferimento.

⁴ Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta.

⁵ Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 11 Cure odontoiatriche

¹ Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei relativi costi, al netto di eventuali altri contributi e/o sussidi.

² L'importo massimo versato per ogni anno civile è di fr. 3'000.— per le persone sole e di fr. 4'000.— per le unità di riferimento composte da due o più persone.

Art. 12 Spese funerarie e di sepoltura

¹ Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

² Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge o il partner superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³ La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

⁴ Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

⁵ Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000.—, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

⁶ L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 10 lett. d. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato la situazione del richiedente al momento dell'inoltro della domanda e non la situazione finanziaria del defunto al momento del decesso.

Art. 13 Casi eccezionali – eventi straordinari e altri bisogni puntuali

¹ In casi di disagio particolarmente grave su decisione del Municipio possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

² Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

Art. 14 Assistenza tra parenti

Il municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

Art. 15 Domanda – Obbligo di informazione

¹ La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al municipio. Il richiedente deve garantire la necessaria collaborazione, allegando l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento richiesto in sede di analisi della domanda atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta.

² Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

³ A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

⁴ Ogni domanda per prestazioni sociali va presentata entro un mese a partire dal momento del disagio.

Art. 16 Restituzione

¹ La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

² Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³ La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Art. 17 Verifica del regolamento

Il municipio verifica dopo 4 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, l'efficacia dei meccanismi degli aiuti complementari e quelli degli aiuti sociali, indirizzando al Consiglio comunale, se del caso, i necessari adeguamenti.

Art. 18 Competenza

¹ Il municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive tramite ordinanza.

² Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

TITOLO IV - Aiuto comunale agli ospiti di istituti per anziani convenzionati con il Comune

Art. 19 Scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per beneficiare del contributo comunale a favore dei cittadini residenti a Comano ospiti di istituti per anziani convenzionati con il Comune.

Art. 20 Beneficiari

Possono percepire il contributo i cittadini beneficiari di una rendita AVS/AI domiciliati o dimoranti a Comano (permesso B) da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda, premesso ci sia la necessità del ricovero. Il termine può essere ridotto a 3 anni per favorire particolari situazioni (peggioramenti) imprevedibili al momento del trasferimento del domicilio.

Art. 21 Esclusioni

Casi d'esclusione come da art. 9 cpv. 2. È escluso inoltre dal contributo:

- a. chi non ha presentato domanda d'ammissione a uno degli istituti per anziani convenzionati con il Comune
- b. chi rinuncia all'ammissione a un istituto convenzionato con il Comune
- c. chi non domanda o, potendone beneficiare, rinuncia a percepire la prestazione complementare cantonale e/o la prestazione assistenziale

TITOLO V - Richieste in caso di assenza di posti in istituti convenzionati con il Comune

Art. 22 Limitazione del diritto al contributo

In mancanza di posti presso le strutture convenzionate al momento della domanda di ammissione si ha diritto a un contributo temporaneo che cessa trascorsi trenta giorni dal momento in cui al beneficiario viene offerta la possibilità di essere ospitato presso uno degli istituti convenzionati con il Comune.

Art. 23 Presentazione della domanda

Chi intende beneficiare del contributo deve presentare domanda al Municipio prima di essere ammesso all'istituto non riconosciuto. Il richiedente deve fornire tutte le informazioni e la documentazione aggiornata come richiesto per l'ammissione agli istituti convenzionati. Inoltre, devono essere prodotte le dichiarazioni comprovanti:

- le tariffe correnti praticate dall'istituto non convenzionato
- la retta applicata al richiedente

Art. 24 Calcolo del contributo

Il contributo comunale massimo è fissato a fr. 50.— al giorno. Si terrà comunque conto delle rette pattuite tra gli istituti convenzionati. Per ogni richiedente in caso di mancanza di posti disponibili negli istituti convenzionati viene allestito il calcolo della retta dovuta come se fosse ospite di un istituto convenzionato. In ogni caso il contributo comunale non supera il massimo stabilito di fr. 50.—.

Art. 25 Versamento del contributo

Il contributo, che è di spettanza del beneficiario, verrà tuttavia versato direttamente all'istituto non sussidiato, che dovrà presentare mensilmente la fattura allestita sulla base delle giornate effettive di presenza.

Art. 26 Obbligo del beneficiario

Il beneficiario del contributo e l'istituto non convenzionato devono notificare immediatamente al Municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento del contributo.

TITOLO VI - Disposizione transitorie e abrogative

Art. 27 Entrata in vigore – Abrogazioni

¹ Il regolamento entra in vigore all'inizio del mese che segue la crescita in giudicato dell'approvazione governativa del presente regolamento.

² Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sociale del comune di Comano del 24.10.2011.

Per il Consiglio comunale di Comano:

Il presidente:

Il segretario:

Simone Pedrazzini

Stefano Chiesa

*Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano
nella seduta del 24 ottobre 2011
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
Inc. no 82 RE-11721. del 30.1.2012*